

Sorveglianza sanitaria per medici convenzionati: la normativa

Il recente caso triestino della pediatra convenzionata, affetta da Tbc, che avrebbe contagiato minori da lei vaccinati in struttura aziendale, sottolinea quanto sia rilevante la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto al problema dei suoi costi

Flavia Marin
Economista - Pordenone

Quanto accaduto di recente a Trieste, dove dei minori sottoposti a vaccino sono stati contagiati dalla pediatra che li ha vaccinati, ignara di essere affetta da Tbc, riporta alla ribalta la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative che la regolano.

► Diritti e doveri

I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici di continuità assistenziale e gli specializzandi che prestino servizio in strutture di aziende sanitarie sono soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo la circolare della Direzione Centrale Salute FVG n. 20440 del 16/12/2016 che ha recepito l'interpretazione normativa contenuta nell'interpello n.15/2016 del Ministero del Lavoro. Questa ha espresso il parere che i medici convenzionati di continuità assistenziale (ex-guardia medica) sono tenuti all'obbligo di sottoporsi alla vigilanza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs n.81/2008, come già affermato nell'interpello n.5/2016, in quanto svolgono la propria attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale di un datore di lavoro e quindi rientrano a pieno titolo nella definizione di lavoratore data dall'art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs n. 81/2008.

Il D.Lgs n. 81/2008 all'art. 2, comma 1 lett. a definisce infatti il lavoratore come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato".

L'interpello n. 14/2016 ha inoltre precisato che gli oneri correlati alle visite di sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.

► Il responsabile della struttura

Il D.Lgs n. 81/2008 trova applicazione dunque anche negli ambulatori medici per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro. Il responsabile di struttura si configura come datore di lavoro con gli obblighi di tutela connessi (artt. 17 e 18) a cui corrispondono obblighi per i collaboratori dipendenti (art. 20) e autonomi (art. 21 e 26) ed i lavoratori eventualmente preposti alla vigilanza (art.19).

Se i medici convenzionati col Ssn in qualità di prestatori d'opera intellettuale parasubordinati autonomi (art. 2222 CC) mettono a disposizione la loro opera professionale in una struttura dell'azienda sanitaria, il loro datore di lavoro è il direttore generale che ha la disponibilità giuridica dei luoghi secondo gli artt. 26 e 62 del D.Lgs 81/2008 (Cass. Pen. Sez. III n. 29543/2009).